



Comune di Claviere

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 114 DEL 07/10/2024

Area **TRIBUTI** n. 7/2024

Oggetto: **ATTIVITA' DI RECUPERO E ACCERTAMENTO - FONDO INCENTIVO IMU-TARI ANNO 2024 E ARRETRATI**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sette** del mese **ottobre**, nella sede municipale, il Responsabile del servizio **Prato Silvia**, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici n. 01 del 29.01.2024 ad oggetto "Nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative fino al 31.07.2025";

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" integrato e modificato dal D Lgs 19.04.2017 n. 56;

Visto che con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea n.16 del 12.04.2024 l'Ente ha proceduto alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio e la sottoscrizione del contratto integrativo stralcio;

Visto che la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha previsto all'art.1 comma 1091 l'istituto innovativo degli incentivi per l'ufficio entrate dell'Ente, prevedendo che:

"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla

partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;

- in considerazione della necessità di reperire le risorse necessarie a stabilire gli equilibri di parte corrente, si impone un particolare impulso alle attività di recupero delle entrate correnti, sia in tema di accertamento che di riscossione, potenziando con possibili risorse addizionali sia la dotazione strumentale degli uffici delle entrate sia incentivando economicamente le maggiori attività richieste ai dipendenti;

Considerato che il regolamento richiesto dalla normativa è stato approvato solo a conclusione dell'iter previsto dalla contrattazione integrativa, ossia:

- a) indirizzo da parte dell'organo esecutivo nella definizione dei criteri con le rappresentanza sindacali, contrattazione decentrata sui criteri con le parti sindacali e in mancanza la possibilità di procedere in via unilaterale, in considerazione dell'interesse pubblico al potenziamento delle entrate dell'ente al fine di stabilire gli equilibri di parte corrente minati da una serie di interventi centrali dello Stato che oltre a ridurre in modo consistente le risorse trasferite hanno bloccato anche la leva tributaria dell'ente da diversi anni;
- b) relazione economico finanziaria da parte del Responsabile dei tributi da integrare nel DUP 2023-2025, nonché nel Piano esecutivo di gestione e nella performance del servizio delle entrate;
- c) acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla conformità dei criteri rispetto alle dotazione iscritte nei bilanci; al fondo delle risorse decentrate e alle disposizioni di legge sugli incentivi;
- d) spetta alla Giunta Comunale, una volta attivati i sopra indicati presupposti procedere all'approvazione del regolamento richiesto dalla normativa così come approvato con atto di G.C. n. 30 del 12.12.2019;

Preso atto che la Corte di Cassazione (sentenza n.13937/2017) ha precisato che:

- a) in mancanza di criteri definiti in delegazione trattante nessun incentivo potrà essere reclamato dal dipendente a fronte della riserva alla contrattazione collettiva (art.45 del D. Lgs.165/2011);
- b) la definizione dei criteri sulla ripartizione degli incentivi determina il diritto soggettivo all'incentivo e, in caso di inerzia dell'Amministrazione nell'approvazione del regolamento, il dipendente potrà reclamare il citato incentivo quale perdita di chance;
- c) dalla data di approvazione del regolamento le attività espletate potranno essere remunerate dall'Amministrazione a valere sulle risorse presenti nel fondo appositamente istituito per gli incentivi tributari esclusi dai vincoli di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, ovvero in mancanza dell'approvazione dei documenti contabili a valere sulle risorse del CCNL 21 maggio 2018 previste all'art.67, comma 5, lett. b) secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*.

Considerato inoltre che :

- i maggiori compensi per accertamento e riscossione dell'IMU e della TARI, nonché degli incassi riferiti al recupero tributario erariale o previdenziali non corrisposti, debba

farsi riferimento ai principi contabili ed in particolare il punto 3.7.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 secondo cui:

- a) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
 - b) le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
 - c) L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
 - d) Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'Amministrazione Pubblica che ha incassato direttamente il tributo;
- il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI, nonché degli accertamenti a seguito delle entrate tributarie riscosse dall'Agenzia delle Entrate o Ente previdenziale, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, debba riguardare la differenza complessiva tra accertamento e riscossione risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente rispetto all'accertamento e riscossione risultante dal conto consuntivo dell'anno di riferimento; su tale differenza dovrà essere calcolata l'aliquota prevista dalla legge sia per il potenziamento delle dotazioni strumentali dell'ufficio delle entrate che degli incentivi al personale dipendente nel limite complessivo del 5% la cui ripartizione sarà deciso in sede decentrata;
 - la ripartizione degli incentivi, sulla base dei risultati ottenuti, saranno parte essenziale della relazione alla performance del responsabile del servizio entrate soggetta a validazione da parte dell'organismo indipendente di valutazione o altro organismo di valutazione prima della loro effettiva erogazione;
 - spetterà alla contrattazione integrativa stabilire una correlazione tra indennità di risultato e produttività dei dipendenti con gli incentivi distribuiti, in modo non dissimile da quanto previsto per i compensi delle avvocature comunali e gli incentivi tecnici;
 - in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini le risorse non avrebbero più copertura legislativa, degradando gli incentivi ad attività da espletare all'interno dei principi generali previsti dalla contrattazione integrativa, con la conseguenza che i dirigenti/titolari di posizioni organizzativa non avranno possibilità di ricevere alcuna retribuzione aggiuntiva al di fuori di quella contrattuale (principio di onnicomprensività), a differenza degli altri dipendenti che potranno essere remunerati all'interno del progetto con eventuali risorse variabili quali risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto;
 - il fondo sarà alimentato dai soli incassi riferiti al maggior accertamento di ciascun anno di riferimento, potendo gli incassi avvenire anche negli anni successivi, la cui certificazione dovrà essere rilasciata dal responsabile del servizio tributi indicando che tali incassi si riferiscono ai maggiori accertamenti effettuati nell'anno;
 - il gruppo di lavoro dovrà essere previsto in sede di accordo decentrato sulla base della concreta attuazione delle attività legate all'accertamento ed agli incassi del maggior accertamento IMU e TARI, nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti;

- il riferimento legislativo esclude gli incentivi in presenza del solo affidamento delle attività di accertamento in concessione, con la conseguenza che detto divieto non opera in caso di affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento delle entrate (forniture banche dati, supporto informativo, supporto logistico, pareri legali e quant'altro) trattandosi della gestione di attività meramente strumentali e funzionali alle attività gestite direttamente dagli enti, dove non è necessario da parte della società che effettui tale supporto essere iscritta all'Albo dei concessionari (ex art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, a prescindere dalla iscrizione o meno del soggetto affidatario nel suddetto albo, la mancanza dell'affidamento in concessione, denota il mancato trasferimento di potestà pubblicistiche.
- la composizione della percentuale del 5% prevista dalla normativa dovrà essere ripartita in misura prevalente per l'incentivazione del personale, mentre il limite del 15% della retribuzione tabellare, previsto dalla normativa per ogni singola categoria contrattuale, dovrà essere aggiornato sulla base dei rinnovi contrattuali che dovessero essere stipulati *medio tempore*;

Considerato inoltre che:

- in data 6.09.2013 è stata costituita l'Unione Montana "Comuni olimpici – Via Lattea", tra i Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n.11/28.9.2012 e dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;
- con Decreto Sindacale n. 1 del 20.01.2014 è stato disposto, secondo le intese intervenute con i Comuni costituenti l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" l'avvio della gestione associata di funzioni e servizi, prevedendo l'avvio della funzione dei tributi con decorrenza 3 febbraio 2014;
- con Decreto Sindacale n. 25 del 26.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato quindi, tra l'altro disposto l'avvio della gestione associata di funzioni e servizi relativi alla segreteria, turismo (con esclusione del Comune di Sauze d'Oulx), SUAP, risorse umane, lavori pubblici, edilizia privata-urbanistica, servizi manutentivi e vigilanza, con decorrenza dal 1° luglio 2014,
- con Decreto Sindacale n. 25 del 13.05.2015 è stato quindi, tra l'altro disposto l'avvio della gestione associata di funzioni e servizi relativi al servizio finanziario (completando, quindi, la gestione associata di tutte le funzioni e servizi in forma associata);

Considerato che la struttura ha acquisito una valida ed adeguata organizzazione funzionale e che pertanto è stato avviato il procedimento di trasferimento definitivo del personale dai Comuni all'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea";

Evidenziato che con Decreto Sindacale n. 84 del 14.12.2015 è stato disposto il trasferimento del personale dipendente del Comune di Claviere all'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

Vista l'attività di accertamento svolta nel corso dell'esercizio 2023 e in corso a titolo di evasione d'imposta, dovuto esclusivamente all'operato del personale dell'Area Tributi dell'Unione montana Comuni olimpici via lattea ;

Considerato che tutto il personale in forza al servizio, ha collaborato al recupero dell'imposta, dimostrando impegno e professionalità soprattutto nei rapporti con i contribuenti, anche al fine di limitare i ricorsi presso le competenti commissioni tributarie con una valutazione di merito alta che non può essere disattesa;

Visto l'art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che l'art. 107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare l'importo di € 1000,00 sul capitolo 10351/1 impegno n.178/2024 per l'incentivo Imu e Tari anno 2024 e arretrati anno 2023 a favore dell'Unione Montana Comuni Olimpici via lattea a cui il personale dell'Area Tributi è stato assegnato;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
4. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Prato Silvia